




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003310 P-4.23.2.6
del 16/07/2013



Codice sito: 4.6/2013/30

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO
Via Parigi, 11
ROMA
(conferenza@pec.regioni.it)

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore della Commissione
affari istituzionali e generali

All'Assessore della Regione Emilia-
Romagna
Coordinatore vicario della Commissione
affari istituzionali e generali

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

All'Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie
locali
ROMA
(per interoperabilità)
LORO SEDI

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
Palazzo Chigi
ROMA
(per interoperabilità)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Disegno di legge costituzionale recante: "Abolizione delle Province".

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. DAGL 004346 P dell'11 luglio 2013, ha fatto pervenire il disegno di legge costituzionale in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2013, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza Unificata.

Detto provvedimento sarà reso disponibile sul sito: www.unificata.it.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Disegno di legge costituzionale
Abolizione delle Province
Relazione

Con il presente disegno di legge di revisione costituzionale il Governo ha ritenuto di intervenire tempestivamente per disciplinare l'assetto costituzionale dei livelli di governo della Repubblica a seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, in materia di riordino delle province, contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Le predette disposizioni sono state censurate dalla Consulta per violazione dell'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117, secondo comma lett. p) e 133, primo comma Cost., in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è stato ritenuto uno strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema delle province.

Il disegno di legge reca, pertanto, un intervento reso urgente anche dalla necessità di rispondere a quelle autorevoli sollecitazioni europee verso un contenimento della spesa pubblica dell'amministrazione territoriale che erano state all'origine dell'intervento attuato con i citati decreti legge.

Questo non esclude che proprio per una piena ed effettiva considerazione di questa esigenza, il tema non venga coordinato con l'ipotesi di una più estesa razionalizzazione del Titolo V della Costituzione, rivolta al superamento di quella sorta di policentrismo anarchico che oggi caratterizza gran parte del nostro assetto territoriale decentrato.

La costruzione di un assetto più razionale, dove le ragioni della autonomia locale vengano coniugate con quella della semplificazione e della efficienza, implica, infatti, una modernizzazione complessiva del nostro assetto istituzionale decentrato, da attuare anche alla luce dei molti limiti emersi in oltre dieci anni di esperienza di conflittualità e di deresponsabilizzazione diffusa che sono conseguiti alla entrata in vigore della riforma del Titolo V.

Nello specifico, con il presente disegno di legge si dispone l'abolizione delle Province, con la soppressione della dizione "Province" dai diversi articoli della Costituzione che disciplinano questo ente territoriale: le province, pertanto, non sarebbero più un ente territoriale costituzionalmente necessario.

Con una norma transitoria si prevede che le Province siano soppresse entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale, affidando alla legge statale la funzione di definire un insieme di criteri e di requisiti generali in base ai quali lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, devono individuare le forme e le modalità di esercizio delle funzioni che sono oggi spettanti costituzionalmente alle Province.

Questa tecnica normativa consente, all'interno di un quadro generale di riferimento, di prevedere forme flessibili di organizzazione delle funzioni di area vasta esercitate dalle Province.

Tale soluzione è apparsa la più adeguata in un contesto come il nostro caratterizzato da una tale varietà di situazioni che potrebbe rendere inefficace, e probabilmente nemmeno conveniente anche dal punto di vista economico, una decisione uniforme.

In realtà caratterizzate, come alcune Regioni italiane, dalla prevalenza di piccoli o piccolissimi comuni, infatti, la necessità di un coordinamento delle funzioni di area vasta non potrebbe essere efficacemente garantita da semplici forme associative tra questi stessi comuni, con il rischio di rendere ingestibile il sistema dei servizi del territorio.

In altre realtà regionali, caratterizzate, invece, da una generalità di comuni medio grandi e strutturati, quella dell'associazionismo comunale potrebbe costituire una soluzione senz'altro efficace.

In un caso o nell'altro bisognerà comunque considerare l'opportunità di evitare forme di neo centralismo regionale o la proliferazione di ulteriori enti o agenzie regionali che possano rivelarsi meno funzionali dell'ente provincia di cui si dispone la soppressione.

Nell'ambito dei principi e criteri generali statali potrà anzi essere anche considerata l'esigenza di razionalizzare la spesa pubblica, intervenendo sull'attuale pletora di enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, rivolti comunque allo svolgimento di funzioni di governo di aree vaste.

Per quanto riguarda le Città metropolitane, la scelta adottata dal presente disegno di legge costituzionale è quella di rimettere alla legge statale la definizione delle funzioni, delle modalità di finanziamento e dell'ordinamento, rimediando quindi a quella ventennale inerzia che, per diversi motivi, ha portato al fallimento della scelta di demandare alla legge regionale la loro istituzione.

Attraverso la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, la Città metropolitana viene configurata come ente di governo delle aree metropolitane, in conformità alla opzione di fondo che era stata alla base anche degli interventi normativi degli ultimi anni (in particolare l'art. 23 della legge n. 42 del 2009 e l'articolo 18 del decreto legge n. 95 del 2012).

Alla legge statale viene lasciata un'ampia possibilità di strutturazione delle funzioni e dell'ordinamento di tale ente, in modo che questo possa effettivamente essere concepito come una moderna soluzione per il governo delle aree metropolitane, così come avviene anche nell'ambito dell'esperienza di altri Paesi europei.

Non viene meno la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle città metropolitane, così come la possibilità che questi enti siano destinatari dell'assegnazione di ulteriori funzioni amministrative da parte della legge statale e regionale in base a quanto prevede l'art. 118 della Costituzione.

In questo modo diventa possibile configurare le basi per la costituzione di un ente di governo delle aree metropolitane che non sia semplicemente una “provincia travestita”, ma sia funzionale ad una efficace e moderna gestione di quelle aree che si concepiscono unite dentro un comune sistema di flussi di mobilità, di sistemi produttivi, di servizi sociali.

Art. 1
(Abolizione delle province)

1. Sono abolite le province.
2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, dalle Province, dalle Città metropolitane”;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.”;
 - c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: “La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane.”.

Art. 2
(Abrogazioni)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, lettera *p*), è soppressa la seguente parola: “, Province”;
 - b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
2. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, è soppressa la seguente parola: “Province”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”;
 - c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.
3. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
 - b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
 - c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “alle Province”;
 - d) al quinto comma, è soppressa la seguente parola: “Province”;
 - e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province”;
4. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, delle Province”.
5. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra”.
6. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
7. La rubrica del Titolo V è sostituita dalla seguente: “Comuni e Regioni”.

Art. 3
(Norme transitorie)

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale le province sono soppresse e, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle relative funzioni.